

## UNIVERSITA' DI PISA

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LE BIBLIOTECHE E PER L'ARCHIVIO DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

#### CHIARIMENTI

In relazione alla richiesta presentata da un concorrente, si forniscono i seguenti chiarimenti.

- 1) Dal tenore letterale degli articoli 3 e 11 punto 2 del capitolato d'appalto si comprende che l'espressione "sono ammesse offerte in aumento" significa che il prezzo complessivo triennale offerto in sede di gara può essere anche superiore all'importo complessivo dell'appalto presuntivamente stimato in **euro 783.990,00**, esente IVA. Resta fermo quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del disciplinare di gara relativamente alla possibilità di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione "nell'ipotesi in cui le offerte, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Appaltante, siano ritenute non accoglibili qualora le stesse non rientrino nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Appaltante stessa".
- 2) Le modalità di attribuzione del punteggio per il criterio valutativo di cui al Capitolato di appalto, art. 11, punto 1.a) progetto di gestione del servizio, 1.a.1) <<valutazione del progetto complessivo di gestione del servizio in rapporto al numero di operatori che l'appaltatore intende utilizzare per la gestione del servizio, al numero delle ore settimanali (distinte in diurne e notturne) ritenute necessarie per dare attuazione al progetto; max punti: 10>> sono indicate nel capitolato d'appalto all'art. 11 punto 1.a) ultimo periodo ai sensi del quale i criteri di valutazione sono: <<la capacità progettuale coordinata con gli obiettivi dell'appalto, la flessibilità organizzativa e gestionale in un'ottica di ottimizzazione ed economicità delle risorse, nonché la sinteticità dell'esposizione>>.
- 3) I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, indicati per l'ammissione nell'art. 7, comma 1, del disciplinare di gara sono i minimi necessari per l'ammissione. Il comma successivo del medesimo articolo chiarisce che: <<la mandataria, in ogni caso, deve possedere in misura maggioritaria i requisiti di cui al comma 1, in termini di importo relativo al fatturato globale e in termini di importo dei contratti eseguiti>>, e l'art. 4 punto 4 ultimo periodo del disciplinare di gara stabilisce che <<la mandataria deve, in ogni caso, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria>>.

Tali previsioni sono conformi a quanto disposto dall' art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

La regola secondo cui la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, va interpretata secondo la prevalente giurisprudenza, formatasi per gli appalti di lavori, con riferimento ai requisiti minimi previsti per concorrere allo specifico appalto e non ai requisiti posseduti in astratto e in termini assoluti, dalle singole imprese raggruppate. Pertanto, qualora ciascuna singola impresa costituente il R.T.I. superi la soglia necessaria per l'ammissione, la scelta dell'impresa che ricoprirà il ruolo di capogruppo rientra nella discrezionalità delle imprese costituenti il R.T.I.. Resta inteso che l'impresa designata come capogruppo deve eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

Si ricorda, infine, che l' art. 7, comma 2, ultimo periodo, del disciplinare di gara stabilisce che "nel caso di consorzi stabili si applica l' art. 277 del D.P.R. n. 207/2010".

Pisa, 13 settembre 2011

Il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo  
dott. Mauro Bellandi